

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

nella persona di:

Avv. Andrea Franchin – Presidente

Avv. Francesca Carnicelli – Giudice

Avv. Benedetta Ambrosio – Giudice

All'esito dell'udienza del 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento n° 1/2025 radicato con il reclamo ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, pervenuto a mezzo pec in data 29 settembre 2025 promosso dalla AB CARONNO SOFTBALL avverso la pronuncia del Giudice Sportivo adottata con C.U. n° 8003 del 28.09.2025

Il procedimento

Con reclamo ritualmente proposto, la società AB Caronno Softball ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, resa in data 28 settembre 2025 (Comunicato Ufficiale n. 8003), con la quale è stata dichiarata la perdita a tavolino della gara di semifinale delle Final Four U19 Softball 2025 con sigla S0019FAO0211, disputata presso il campo di Caronno Pertusella il 28.09.2025 e conclusasi sul campo con la vittoria della reclamante per 4 a 3 nei confronti della società ITAS Mutua Rovigo.

Il Giudice Sportivo, con provvedimento del 28.09.2025, accogliendo la riserva proposta da Rovigo, aveva ritenuto irregolare la posizione delle atlete Mariotti Sveva e Fenici Cristina, non impiegate in alcuna gara ufficiale entro il 30 giugno 2025, e pertanto aveva disposto la sconfitta a tavolino (0-7) ed escluso la società Caronno dalla finale nazionale. La società reclamante ha dedotto in sostanza che la norma richiamata (DAA 2025, parte 7, par. 1.2) doveva riferirsi esclusivamente ai nuovi tesserati e non agli atleti già vincolati pluriennali, chiedendo l'annullamento della decisione di primo grado e la conferma del risultato conseguito sul campo.

Con ordinanza del 1° ottobre 2025, questa Corte, ritenendo la questione interpretativa di rilievo generale, ha disposto la sospensione del giudizio e ha rimesso al Consiglio Federale FIBS la richiesta di interpretazione autentica della disposizione in esame.



All'udienza del 13 ottobre 2025, comparso il Presidente della Reclamante, si richiamava al ricorso ed alle note depositate presso la segreteria nella giornata del 13 ottobre, e la Corte in camera di consiglio deliberava.

MOTIVI

In data 10 ottobre 2025, il Consiglio Federale, sollecitato da questa Corte, con propria delibera adottata in videoconferenza, ha fornito l'interpretazione autentica richiesta, chiarendo che: *“La partecipazione degli atleti di baseball e di softball alle Fasi Nazionali Giovanili richiede che tutti gli atleti, sia essi tesserati con la modalità di rinnovo (coloro che avevano un vincolo biennale nella stagione precedente) sia con nuovo tesseramento, nella stagione agonistica corrente, debbano essere stati schierati in campo almeno in una gara disputata nella categoria o categorie giovanili della società di appartenenza entro il 30 giugno 2025.”*

Tale delibera, emanata ai sensi dell'art. 28, lett. x, dello Statuto FIBS, costituisce interpretazione autentica vincolante, che chiarisce definitivamente il significato della disposizione e ne definisce la ratio: garantire che alle fasi nazionali prendano parte solo atleti effettivamente impiegati nella regular season, evitando tesseramenti puramente formali o strumentali.

La Corte ribadisce e riconosce che l'attività di interpretazione della norma è connaturata alla funzione del giudice.

Il Giudice Sportivo di primo grado, nell'esercizio della propria funzione, era dunque legittimato a interpretare la disposizione, pur se nel suo provvedimento aveva richiamato un atto non proveniente dall'organo competente (la COG).

L'intervento del Consiglio Federale, sopravvenuto nelle more, ha tuttavia reso superflua ogni ulteriore attività ermeneutica, essendo l'interpretazione autentica vincolante per tutti gli organi federali, compresi quelli di giustizia sportiva.

Occorre preliminarmente affrontare il rilievo di “irragionevolezza” attribuito dalla reclamante, nelle note depositate in data odierna, all'interpretazione autentica resa dal Consiglio Federale. Ebbene non spetta né è attribuito all'organo giurisdizionale alcun potere di impugnare, criticare od in ogni caso disapplicare le norme federali come gli atti con i quali il Consiglio Federale svolge la propria funzione normativa od interpretativa di norme. Di talché, per quanto il reclamante sia libero di contestare la ragionevolezza o meno di una norma o di un atto ermeneutico, essendo gli stessi emanati dall'organo, unico, costituzionalmente investito del potere “legislativo” nel senso più ampio, questa



Corte non può far altro che applicare la norma e la sua interpretazione, incorrendo, diversamente in un abuso delle sue funzioni inammissibile.

Dalla documentazione in atti risulta che le atlete Mariotti Sveva e Fenici Cristina, sebbene regolarmente vincolate in regime pluriennale, non hanno preso parte ad alcuna gara ufficiale della stagione agonistica 2025 entro il termine del 30 giugno.

Alla luce dell'interpretazione autentica resa dal Consiglio Federale, il requisito dello "schieramento in campo" entro tale data si applica indistintamente a tutti gli atleti, indipendentemente dalla modalità del tesseramento.

Ne consegue che le atlete in questione non possedevano il requisito di partecipazione e la decisione del Giudice Sportivo, che aveva dichiarato la loro posizione irregolare e disposto la perdita della gara, deve ritenersi conforme alla normativa federale così come oggi definitivamente interpretata.

L'interpretazione autentica resa dal Consiglio Federale vincola questa Corte e chiude ogni margine di discrezionalità ermeneutica. L'obbligo di aver preso parte ad almeno una gara nella stagione agonistica in corso, entro il 30 giugno, costituisce condizione oggettiva di partecipazione alle fasi nazionali giovanili, applicabile a tutti gli atleti, a prescindere dal titolo del loro tesseramento.

La norma, così come l'integrazione ermeneutica, non distingue caso per caso ma, per le caratteristiche di generalità ed astrattezza, si rivolge a tutti i casi ed a tutti gli atleti. Non è certo peregrina l'eccezione sollevata dal reclamante in merito ai casi in cui l'atleta non abbia potuto disputare la regular season per infortunio, ma la norma, come detto, non opera alcuna distinzione, ed ogni giudizio in merito è precluso a questa Corte.

Non può, in ogni caso, ritenersi configurabile nel comportamento della società reclamante un errore scusabile tale da escludere la responsabilità per la violazione della disposizione in esame.

Il principio di errore scusabile, infatti, trova applicazione solo in presenza di situazioni di obiettiva incertezza normativa o di contraddittorietà tra le fonti, tali da rendere impossibile a un soggetto diligente la conoscenza della regola applicabile.

Come risulta dagli atti, la COG, con comunicazione del 19 settembre 2025, aveva espressamente richiamato alle società partecipanti alle Fasi Nazionali Giovanili della categoria U19 softball il contenuto della disposizione, specificando che per poter



prendere parte alle Fasi Nazionali “un atleta deve essere stato schierato in campo almeno in una gara disputata nella categoria di appartenenza entro il 30 giugno 2025”.

Anche lo scadenziario, cui si riferisce il reclamante in sede di ricorso, e la nota richiamata dall'asterisco a piè di pagina, letta alla luce dell'interpretazione resa dal Consiglio Federale, pare coerente con la stessa interpretazione, laddove il secondo periodo “*per poter partecipare alle fasi nazionali giovanili, un atleta deve essere stato schierato in campo almeno in una gara disputata [...] entro il 30/06/25*” ribadisce ancora una volta la disciplina richiamata dalla norma in questione per come interpretata dal Consiglio Federale.

Ne consegue che la società Caronno non poteva ragionevolmente confidare in un'interpretazione diversa della norma, né può invocare a propria discolpa un errore di diritto o di fatto, poiché la conoscenza della disciplina regolamentare federale costituisce onere primario delle società affiliate e dei loro dirigenti.

Il principio di autoresponsabilità impone, infatti, che ogni affiliato si conformi con diligenza alle regole federali e che l'ignoranza o l'erronea interpretazione delle stesse non valga a escluderne gli effetti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Baseball Softball, definitivamente pronunciando:

- rigetta il reclamo proposto dalla società AB Caronno Softball;
- conferma, con diversa motivazione, la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 28 settembre 2025 (Comunicato Ufficiale n. 8003);
- dichiara la regolarità della gara n. S0019FAO0211 con il risultato RHEAVENDORS CARONNO – ITAS MUTUA ROVIGO 0-7;
- dispone che la società ITAS Mutua Rovigo mantenga il diritto di accesso alla finale nazionale U19 Softball 2025.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2025

La Corte Sportiva di Appello

Il Presidente .

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI - VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA

Tel. 06 32297201 - Fax 06 36858201 E-mail: segreteria@fibs.it Sito internet: www.fibs.it

Cod. Fisc. 05275570587 - P. IVA 01383101001



Digitally signed
by FRANCHIN
ANDREA
C=IT